

TIROCINI FORMATIVI EX ART. 73 L. 98/2013

DOCUMENTO INFORMATIVO

Si informa che presso il Tribunale di Rimini è possibile svolgere il tirocinio formativo di cui all'art. 73 legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dagli articoli 50 e 50-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Trattasi di tirocinio della durata di 18 mesi, riservato ai laureati in giurisprudenza che non abbiano compiuto i 30 anni di età e abbiano conseguito un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 ovvero una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, il cui esito positivo costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art. 2 D.Lgs. 160/2006 e succ. mod. e per ogni altra agevolazione di legge.

La domanda può essere presentata presso questo ufficio con l'apposito modulo [domanda di ammissione](#) (clicca per scaricare il modulo) [secondo le linee guida approvate](#) e va consegnata, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso la segreteria della Presidenza del Tribunale di Rimini situata al piano I del Palazzo di Giustizia, di regola secondo le indicazioni di periodici bandi che saranno pubblicati sul sito del Tribunale. E' possibile presentare la domanda anche ai fini dell'ammissione diretta da parte del Presidente del Tribunale a norma dell'art. 73 comma 3 L. citata.

Alla domanda va allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e inserita la dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito di detto procedimento di tirocinio.

Nella domanda può essere espressa, ai fini dell'assegnazione a uno specifico settore, una preferenza di cui si terrà conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio.

La firma per accettazione del provvedimento presidenziale di ammissione al tirocinio comporterà rinuncia, da parte del tirocinante, ad ogni altra eventuale domanda di tirocinio.

La durata settimanale del tirocinio sarà di regola di 24 ore per i tirocinanti che non fruiscono della borsa di studio e di 30 ore per gli altri.

I tirocinanti saranno posti in condizione di accedere ai sistemi informatici ministeriali, compresa la banca dati *Italgire web*, e sarà loro fornita la necessaria assistenza tecnica.

E' consigliabile che il tirocinante sia munito di un proprio *personal computer* compatibile con l'installazione della *console* dell'assistente del giudice, che sarà rimossa al termine del tirocinio.

I tirocinanti ammessi allo stage formativo di cui all'art. 73 saranno assegnati ad un **magistrato formatore** che predisporrà un apposito **progetto formativo** in cui verranno dettagliate le attività, previste in termini generali nel [mansionario](#) (clicca per scaricare il mansionario) che si allega, nonché le modalità di frequenza concordate (con il vincolo del limite minimo di affiancamento di 20 ore settimanali) e sarà responsabile dell'evoluzione di dette attività e della valutazione finale del tirocinante.

Di regola il tirocinante si occuperà dello stesso settore durante l'arco di tutto il tirocinio, essendo tuttavia possibile, a richiesta del tirocinante stesso ovvero in caso di assenza prolungata del magistrato formatore, svolgere brevi periodi di tirocinio in altri settori e con altri formatori.

Il piano generale dei tirocini e le verifiche periodiche (di regola trimestrali) sull'andamento degli stessi sono affidati alla Commissione per i tirocini ex art. 73 L. 98/2013 costituita dal Presidente del Tribunale

e dai due **magistrati coordinatori**, il dott. Giorgio Barbuto per il settore penale e il dott. Rosario Lionello Rossino per il settore civile.

Nel corso del tirocinio il tirocinante terrà un apposito "quaderno" ove dovrà annotare le attività svolte, le ore di presenza in ufficio, le eventuali assenze, la partecipazione ai corsi organizzati dalla formazione distrettuale (sia quelli specificamente indirizzati ai tirocinanti, per loro obbligatori, che quelli, facoltativi, cui essi vengono comunque sempre invitati). Tale quaderno dovrà essere firmato ogni mese da parte del magistrato formatore.

Al termine del tirocinio verrà redatta dal magistrato formatore, e trasmessa al Presidente del Tribunale, relazione sull'esito del periodo di formazione, esito che, se positivo, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art. 2 D.Lgs. 160/2006 e succ. mod.e per ogni altra agevolazione di legge.

DOVERI GENERALI DEL TIROCINANTE

L'ammissione al tirocinio presso il Tribunale di Rimini sospende, per tutta la durata del tirocinio, la pratica forense presso il medesimo ufficio giudiziario.

E' fatto obbligo al tirocinante di dichiarare, all'atto dell'ammissione o al momento della successiva sopravvenienza, l'iscrizione alla pratica forense anche se presso un diverso foro, indicando il nominativo del professionista di riferimento e il periodo (eventualmente anche pregresso) di svolgimento della pratica.

I tirocinanti sono inoltre tenuti a rispettare i seguenti obblighi:

- seguire le indicazioni del coordinatore e del magistrato formatore, facendo riferimento a costoro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- svolgere, sotto la guida ed il controllo del magistrato formatore, le attività previste dal progetto formativo con diligenza, correttezza e lealtà;
- rispettare gli orari concordati con il magistrato formatore, e tenere con diligenza il "quaderno" del tirocinante;
- concordare con il magistrato formatore che ne riferirà al Coordinatore del settore, le eventuali assenze che dovranno comunque essere recuperate;
- rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e segreto in relazione a notizie e dati di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
- dichiarare al magistrato formatore ogni possibile situazione di incompatibilità che egli abbia con le cause che sta trattando e astenersi dallo studiare fascicoli o seguire udienze relative a cause in trattazione davanti al magistrato formatore proveniente dallo studio legale ove svolge/ha svolto pratica forense.

Il tirocinio potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Presidente del Tribunale nel caso in cui siano violati gli obblighi di cui sopra e per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario.

Ogni ulteriore informazione sulle proposte di tirocini può essere richiesta presso la segretaria della presidenza, ovvero all'indirizzo di posta elettronica: mavia.martarelli@giustizia.it.

Si ricorda che per le domande ex art. 73 legge 98/2013 occorre compilare [l'apposito modulo](#) (clicca per scaricare il modulo) che può essere rinvenuto sul sito del tribunale (v. modulo di domanda).